

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

N. 2640

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

(RUBERTI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro del Tesoro

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 5343)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
6 febbraio 1991*

—————
**Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1990,
n. 390, recante contributi alle università non statali**
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, recante contributi alle università non statali.

Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990.

Contributi alle università non statali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'immediata erogazione dei contributi dovuti alle università e agli istituti superiori non statali per l'anno finanziario 1990, ai sensi del citato articolo 4 della legge n. 590 del 1982, in attesa dell'approvazione del disegno di legge sulle medesime istituzioni universitarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Ai sensi dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 590, alle università non statali sottoelencate è assegnato, per l'anno finanziario 1990, il contributo a fianco di ciascuna indicato,

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

determinato sulla base dei maggiori oneri dalle medesime sopportati per gli ulteriori inquadramenti del personale docente nelle nuove qualifiche previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980:

	Lire
	—
Libera Università commerciale «Bocconi» di Milano	6.836.000.000
Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano	35.030.000.000
Libera Università degli studi di Urbino	30.000.000.000
Libera Università internazionale di studi sociali di Roma	3.980.000.000
Istituto Universitario di lingue moderne di Milano . .	2.917.000.000
Libera Università degli studi di Bergamo	2.648.000.000
Libero Istituto universitario di magistero di Catania .	1.974.000.000
Libero Istituto universitario «Maria Santissima Assunta» di Roma	460.000.000
Libero Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli	1.155.000.000
	85.000.000.000
	85.000.000.000

Articolo 2.

1. Alla libera Università degli studi di Urbino è inoltre assegnata la somma di lire 10.000 milioni finalizzata a interventi straordinari di edilizia universitaria.

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 95.000 milioni per l'anno 1990, si provvede quanto a lire 92.600 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando per lire 85.000 milioni l'accantonamento «Università non statali legalmente riconosciute (di cui almeno 25 miliardi annui da destinarsi quale contributo all'Università degli studi di Urbino)» e per lire 7.600 milioni l'accantonamento «Iniziative per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica»; quanto a lire 2.400 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Credito agrario (limite d'impegno)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - RUBERTI - CIRINO POMI-
NO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.